

LA CONTRIBUZIONE

Prima parte

A cura di Alessandro Ferone



PREMESSA

La nostra attenzione è rivolta alla valutazione dei contributi in quanto utili a perfezionare il diritto e a determinare la misura delle prestazioni.

In questa prospettiva assumono rilevanza i seguenti aspetti:

1. la piena copertura del periodo: è interesse e obiettivo da perseguire da parte dell'assicurato il raggiungimento del requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione all'anno, o almeno di tante settimane quante siano quelle lavorate (lo stesso vale anche per le contribuzioni accreditate a mese o a giornate);
2. la massima retribuzione effettiva possibile, o comunque la più prossima a quella teoricamente spettante.

PREMESSA

I due aspetti, vedremo più avanti, rilevano diversamente in base al metodo di calcolo della prestazione (misto/retributivo o contributivo) e in base all'iscrizione del lavoratore presso una gestione pubblica o privata.

LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO (FPLD dell'AGO)

Dal 1996 al 2006 nel settore privato l'aliquota di prelievo è pari al 32,70%, di cui l'8,89% a carico del lavoratore.

Dal 2007 invece l'aliquota è pari al 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore. Tale è l'aliquota per la sola assicurazione I.V.S.:

il totale delle assicurazioni può raggiungere, per un operaio dell'edilizia ad esempio, il 45,07% (comprendendo l'IVS, DS, Fondo di garanzia TFR, Cuaf, Cig, Malattia e maternità).

COPERTURA PERIODO PER I DIPENDENTI PRIVATI E MINIMALE

La **piena copertura** si realizza quando il numero delle settimane accreditate, o accreditabili, nella posizione assicurativa corrisponde esattamente a quelle lavorate e retribuite: per 6 mesi lavorati e retribuiti la piena copertura comporta l'accredito di 26 settimane, per 9 mesi 39 settimane e così via.

Si ha piena copertura contributiva del periodo lavorato solo se la retribuzione complessiva non risulta inferiore al minimale previsto per l'anno di riferimento.

IL FAMOSO CODICE 5

Come interpretarlo

La retribuzione è annuale.

La retribuzione da considerare ai fini della verifica del minimale è quella percepita nell'anno solare in cui si colloca l'attività lavorativa, non quella frammentata in eventuali diversi rapporti di lavoro.

In altri termini, quando esistano più periodi di lavoro nell'anno solare, l'accredito della contribuzione deve tenere conto della somma delle retribuzioni percepite nell'intero anno e non di quella percepita nel singolo periodo.

Sarà, quindi, possibile rimediare ad un periodo scarsamente retribuito con la media delle retribuzioni dell'intero anno.

COME SI CALCOLANO LE SETTIMANE UTILI

Per determinare le settimane da accreditare come utili per il diritto a pensione è necessario:

- dividere l'importo delle retribuzioni complessive percepite per il minimale settimanale dell'anno di riferimento;
- arrotondare il risultato per eccesso;
- tenere conto che il numero delle settimane ottenuto non può essere maggiore delle settimane comprese nel periodo retribuito.

QUANDO NON SI APPLICA IL MINIMALE

Non sono soggette alla contrazione delle settimane, anche in caso di retribuzione inferiore al minimale, le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori agricoli;
- lavoratori domestici;
- apprendisti;
- pescatori della piccola pesca*.

I LAVORATORI AGRICOLI

Si dividono in:

- **O.T.I.** - Operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, assunti cioè per più di 180 giorni all'anno;
- **O.T.D.** - Operai agricoli con contratto a tempo determinato

IL REQUISITO ANNUO

La copertura contributiva piena ai fini del diritto e della misura della pensione si realizza in presenza di **270 giornate nell'anno.**

RIVALUTAZIONE AL 31.12.1983

Per i periodi anteriori al 1984, qualora le giornate accreditate siano inferiori a 270, opera un meccanismo di rivalutazione secondo i seguenti coefficienti:

- 2,60 per gli uomini
- 3,86 per donne e ragazzi (è considerato ragazzo il lavoratore di età inferiore ai 18 anni).

A partire dal 1.1.1984 le giornate non vengono più rivalutate: la piena copertura del periodo si raggiunge con l'accredito di 270 giornate nell'anno

ATTENZIONE

La rivalutazione deve essere effettuata solo quando si tratti di valutare il diritto alla pensione a carico del FPLD.

Nella valutazione del diritto a pensione a carico della gestione speciale dei Coltivatori Diretti le giornate di lavoro agricolo dipendente delle donne e ragazzi, anteriori o posteriori al 31 dicembre 1983, sono rivalutate col coefficiente 1,50.

Quando il diritto alla pensione è maturato nelle gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani le giornate agricole non devono essere assoggettate ad alcuna rivalutazione.

UTILIZZO ECCEDENZE OLTRE 270 GG.

Le giornate di contribuzione agricola, effettiva e figurativa eccedenti le 270 per anno (l'eccedenza va verificata prima della rivalutazione) possono essere trasferite a uno o più anni successivi, a condizione che negli stessi anni risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione agricola effettiva.

L'attribuzione delle eccedenze va effettuata procedendo a ritroso dall'ultimo anno in cui risulta accreditata contribuzione agricola.

TRASFORMARE LE GIORNATE IN SETTIMANE AI FINI PENSIONISTICI

Diritto alla pensione nel FPLD

Per trasformare l'anzianità contributiva agricola in settimane dovrà essere applicato ai contributi giornalieri un coefficiente di conversione, unico per tutte le categorie di operai agricoli, secondo il quale:

- una giornata è pari a 0,19259 settimane ($52 \div 270$) per pensioni di vecchiaia, ai superstiti, di inabilità e per l'assegno di invalidità;
- per le pensioni di anzianità o anticipata invece il coefficiente è pari a 0,333

DIRITTO ALLA PENSIONE NELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI

I contributi giornalieri si trasformano in settimane moltiplicandoli per i seguenti coefficienti:

- 0,333 per gli uomini;
- 0,5 per le donne e i ragazzi (sino al compimento dei 18 anni).

GLI APPRENDISTI

L'apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato all'insegnamento, mediante lo svolgimento dell'attività lavorativa, delle competenze tecniche necessarie alla qualificazione del lavoratore.

Dal 1997 questa tipologia di contratto può essere applicata da tutte le tipologie di impresa.

ATTENZIONE!

Ai fini di accredito contributivo

I periodi di apprendistato svolti sino al 31.12.1979 presso ditte artigiane dovrebbero risultare sugli estratti contributivi.

L'Inps infatti ha già acquisito la documentazione necessaria alla registrazione (modelli di assunzione e cessazione rilasciati all'epoca dall'ufficio di collocamento e la tessera su cui venivano riportate le generalità del lavoratore e gli estremi del rapporto di lavoro).

In caso contrario l'accredito può essere riconosciuto, anche oggi, in presenza di documentazione certa e dell'epoca che attesti:

1. l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro;
2. la qualifica di apprendista;
3. la natura artigiana della ditta.

Le suddette condizioni, a titolo esemplificativo, possono essere desunte: dal libretto di lavoro, da lettere di assunzione, da libri paga e libri matricola, da certificazioni rilasciate dall'ufficio di collocamento e dalla Camere di commercio, ecc.

SETTORE PUBBLICO

In termini generali il “**Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato**” stabilisce che “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza... Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro sino a quella di cessazione...”.

UN PO' DI STORIA

A decorrere dall'1.1.1996 le Amministrazioni statali hanno cominciato a versare materialmente all'ex-Inpdap la contribuzione previdenziale obbligatoria relativa ai propri dipendenti, sia per la quota datoriale che per la quota a carico del lavoratore, calcolata applicando alla retribuzione imponibile un'aliquota di prelievo. Fino al 31.12.1995 in effetti la contribuzione obbligatoria del **dipendente statale** veniva accantonata nel bilancio dello Stato direttamente dalle singole amministrazioni statali datrici di lavoro, utilizzando a tal fine la dicitura di versamento “in conto entrate tesoro” (CET).

UN PO' DI STORIA

In merito agli enti locali (ex Casse Pensioni confluite, a partire dal 18.2.1993, nella gestione unica Inpdap/Enti Locali), l'obbligo di iscrizione contributiva ai fini previdenziali e il versamento di contribuzione obbligatoria sono stati invece sin dall'inizio disciplinati dalle norme costitutive delle singole Casse, come successivamente modificate e integrate

PARTICOLARITÀ RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI

A differenza di quanto accade nel settore privato, per i dipendenti pubblici è “**contribuzione obbligatoria**” anche quella correlata a periodi di malattia, retribuiti parzialmente o finanche non retribuiti.

LAVORATORI AUTONOMI

PREMESSA:

Gli iscritti alle Gestioni Speciali degli artigiani e dei commercianti sono lavoratori autonomi, senza alcun vincolo di subordinazione

- L'assicurazione obbligatoria per gli **Artigiani** è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1959
- L'assicurazione obbligatoria per i **Commercianti** è stata invece introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1965.

CHI È L'ARTIGIANO

L'artigiano è il titolare di un'impresa artigiana.

“È **artigiana l'impresa** che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.”

CHI È IL COMMERCIANTE

Il Commerciante è colui che esercita un'attività commerciale.

Con il termine **attività commerciale** si intende l'attività di compravendita di merci, siano esse destinate al consumo di soggetti privati o utilizzate per la rivendita o la produzione di beni e servizi e l'attività di somministrazione di bevande e alimenti.

I COLLABORATORI

I **collaboratori familiari** sono tenuti all'iscrizione se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Al momento dell'iscrizione deve essere attribuita la quota di partecipazione all'impresa dei singoli collaboratori.

Nel linguaggio comune sono indicati indistintamente sia come **coadiuvanti**: a voler essere puntuali i coadiuvanti sono collaboratori artigiani, mentre i coadiutori sono collaboratori commercianti.

LA CONTRIBUZIONE DEGLI AUTONOMI

- **Fino al 1980:** i contributi venivano riscossi mediante ruoli esattoriali ed erano imposti in misura fissa senza alcun riferimento al reddito.
- **Dal 1981:** la riscossione avviene mediante bollettini di c/c postale intestati all'Inps, che vengono inviati al titolare dell'impresa
- **Dal 1982:** i contributi sono costituiti da una quota capitaria fissa, prestampata sui bollettini, e da una quota (denominata “contributo aggiuntivo aziendale IVS”) calcolata in percentuale sul reddito d'impresa denunciato ai fini Irpef per l'anno precedente. N.B. Il mancato versamento, anche parziale, del contributo a percentuale determina la contrazione del periodo accreditato nella posizione assicurativa

LA CONTRIBUZIONE DEGLI AUTONOMI

- Dal 1° luglio 1990: è dovuto solo un contributo a percentuale sul reddito d'impresa dell'anno in corso imputabile a ciascun iscritto. Non potendo determinare in anticipo il reddito dell'anno in corso, i contributi che si versano sono calcolati sul reddito dichiarato per l'anno precedente: l'anno successivo vengono effettuati i conguagli.

A partire dal 2013 il lavoratore autonomo preleva dal proprio cassetto previdenziale i dati e gli importi per effettuare il versamento.

LE SCADENZE DEI TRIMESTRI : 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio

COLTIVATORI DIRETTI / MEZZADRI E COLONI

Sono coloro che si dedicano alla diretta, manuale, abituale (da intendersi in modo esclusivo o prevalente) coltivazione del fondo (o allevamento del bestiame), che richieda una lavorazione non inferiore a 104 giornate annue.

Come si è detto l'attività deve essere svolta in modo **prevalente ed esclusivo**: è considerata prevalente l'attività che impegna il coltivatore diretto per il maggior tempo dell'anno e che costituisce la maggior fonte di reddito

VERSAMENTI

Le scadenze

I versamenti devono essere effettuati, utilizzando i Mod. F24 predisposti dall'Inps, alle seguenti scadenze:

16 luglio, 16 settembre, 16 novembre e 16 gennaio dell'anno successivo.

I contributi

Mentre fino al 1990 era previsto un contributo capitaro fisso, a partire dal 1° luglio 1990, i contributi sono versati a percentuale sul reddito convenzionale determinato nel seguente modo.

AZIENDE – REDDITO AGRARIO

Le aziende vengono classificate in 4 fasce, in base al reddito agrario:

- reddito fino a € 232,40
- reddito fra € 232,41 e € 1.032,91
- reddito fra € 1.032,92 e € 2.324,05
- reddito oltre € 2.324,05

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONVENZIONALE

Il reddito convenzionale che costituisce la base imponibile per i contributi (e anche il reddito utile per il calcolo delle pensioni) viene determinato moltiplicando il salario giornaliero medio dei lavoratori agricoli dipendenti per un numero di giornate assegnato ad ogni fascia di reddito agrario:

- se l'azienda appartiene alla prima fascia si moltiplicherà il salario medio per 156 giornate;
- se appartiene alla seconda fascia si moltiplicherà per 208 giornate;
- se appartiene alla terza fascia si moltiplicherà per 260 giornate;
- se appartiene alla quarta fascia si moltiplicherà per 312 giornate

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONVENZIONALE

Reddito convenzionale cd/cm per anno 2018 è 57,60 euro, su cui poi si calcoleranno i contributi e le diverse aliquote per i maggiori di 21 anni

- 22,4 % (per le zone normali)
- 20,5 % (per le zone montane o svantaggiate) per i minori di 21 anni
- 21,0 % (per le zone normali)
- 18,0 % (per le zone montane o svantaggiate)

ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

Per aderire all'obbligo assicurativo, i CD e gli IAP devono iscriversi negli elenchi di categoria presso l'INPS.

L'accredito dei contributi

L'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e, di conseguenza, alla Gestione speciale dei CDCM comporta l'accredito contributivo di **156** giornate all'anno.

N.B. che occorre tenere presente che nel passato il requisito di giornate necessario alla copertura contributiva annuale era quello risultante dal prospetto che segue:

Fino al 1974

- per donne e ragazzi 104 giornate
- per gli uomini 156 giornate

Dal 1975

- per tutti 156 giornate

GESTIONE SEPARATA

Istituita nel 1995

Devono essere iscritti tutti coloro che risultano titolari di reddito da collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati di vendita a domicilio e i professionisti senza una propria Cassa di previdenza.

GESTIONE SEPARATA

Istituita nel 1995

Il D.lgs. 276/2003, ha profondamente riformato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, introducendo l'obbligo della sua riconducibilità ad un progetto o a una fase di lavoro oggi, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata vale per:

- le collaborazioni a progetto;
- i redditi derivanti dall'esercizio di una professione per cui non esista ancora la Cassa Professionale o di categoria;
- le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, ma solo se i redditi corrispondenti superano i 5.000 euro nell'anno solare;
- i redditi da attività di amministratore di condominio;
- gli associati in partecipazione (a partire dal 01.01.2004);
- il servizio civile volontario svolto dal 01.01.2006 al 31.12.2008 (i periodi successivi sono riscattabili);
- i medici in formazione specialistica;
- i titolari di borse di studio per dottorato di ricerca e assegno di ricerca;
- i redditi derivanti dall'attività di amministratore e sindaco di società, dalla partecipazione a collegi o commissioni, dalla collaborazione a giornali o simili (per i non iscritti agli albi);
- l'attività di vendita a domicilio, nel caso in cui i redditi corrispondenti superino nell'anno solare i 5.000 euro;

COMPATIBILITÀ CON ALTRE GESTIONI

L'obbligo di iscrizione e di contribuzione, alla Gestione separata sorge in corrispondenza di un reddito derivante da un'attività di collaborazione o di libera professione, a nulla rileva che questa sia svolta contemporaneamente a un'attività di lavoro dipendente, professionale o di diverso lavoro autonomo.

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

I collaboratori

Fino al marzo 2000 era il collaboratore stesso che provvedeva ad inoltrare all'INPS domanda di iscrizione alla Gestione separata. Oggi, poiché l'attività deve essere assicurata all'INAIL, in genere è il committente che provvede ad aprire all'Inps una posizione intestata al collaboratore. Quando invece l'attività non comporta l'assicurazione all'INAIL è il collaboratore che inoltra la domanda di iscrizione.

Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Il contributo è versato con mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene pagato il compenso. I compensi pagati entro il 12 gennaio, relativi a prestazioni dell'anno precedente, vanno considerati come se fossero stati pagati nel mese di dicembre. L'aliquota da applicare quindi sarà quella relativa all'anno precedente e il versamento andrà effettuato entro il 16 febbraio indicando, sul mod. F24 quale periodo di riferimento il mese di dicembre dell'anno precedente.

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

I liberi professionisti

I liberi professionisti versano invece col sistema degli acconti e del saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti Irpef.

Il contributo non deve essere versato per il reddito che eccede il massimale previsto dalla legge 335/1995 per il 2019 è 102.543,00 euro

MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo si determina applicando l'aliquota di finanziamento alla base imponibile.

Fino al 31 dicembre 2000 la base imponibile era costituita dal compenso lordo erogato per la collaborazione, diminuito di una deduzione forfetaria del 5% per i redditi fino a 100.000.000 di lire e del 6% per i redditi fino a 40.000.000 di lire. Dal 2001 invece il contributo Inps si applica sul 100% del compenso.

L'aliquota è cambiata nel tempo ed è diversificata secondo la posizione dell'iscritto.

LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NELLA GESTIONE SEPARATA

Anno	Gestione separata Partite iva*	Collaboratori e figure assimilate	Iscritti non in via esclusiva o titolari di pensione (diretta o indiretta)
2012	27,72%	27,72%	18%
2013	27,72%	27,72%	20%
2014	27,72%	28,72%	22%
2015	27,72%	30,72%	23,5%
2016	27,72%	31,72%	24%
2017	25,72%	32,72%	24%
2018	25,72%	33,72%	24%
2019	25,72%	33,72%	24%
Massimale (2017)	€ 100.324,00	Minimale (2017)	€ 15.548,00

* Iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Lo 0,72% è dovuto all'applicazione dell'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

CONTRIBUTI

I contributi sono mensili.

Mentre non esiste un minimale come base imponibile per il versamento dei contributi, è previsto un minimale di reddito per la copertura integrale contributiva del periodo. In altri termini, perché venga accreditato un intero anno di assicurazione, 12 contributi mensili, è necessario che il reddito da collaborazione non sia inferiore al minimale fissato per i commercianti (nel 2019: € 15.878,00).

I contributi sono mensili.

Mentre non esiste un minimale come base imponibile per il versamento dei contributi, è previsto un minimale di reddito

per la copertura integrale contributiva del periodo. In altri termini, perché venga accreditato un intero anno di assicurazione, 12 contributi mensili, è necessario che il reddito

da collaborazione non sia inferiore al minimale fissato per i commercianti (nel 2019: € 15.878,00).